



Direttive UFSC

n. 10.07.05.01 del 1° maggio 2007 (Stato: 1° ottobre 2014)

**Salvataggio dei dati dello stato civile e
mantenimento della documentazione dei dati
dello stato civile in caso di guasto al sistema**

Guasto al sistema

L'Ufficio federale dello stato civile emana, sulla base dell'articolo 82 capoverso 3 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC), le seguenti direttive.

Indice

1. In generale	5
1.1 Campo d'applicazione	5
1.2 Regole di comportamento	5
1.3 Moduli per l'esercizio in situazioni d'emergenza	5
1.4 Conferme come mezzo d'aiuto	5
1.5 Disbrigo delle pendenze dopo un guasto al sistema	6
2. Nascita	6
2.1 Notifica di nascita	6
2.2 Conferma della notifica di nascita	6
3. Morte	7
3.1 Notifica di morte	7
3.2 Conferma per la sepoltura o rilascio di una carta di passo per cadavere	7
3.3 Avviso di morte a rappresentanze straniere	7
3.4 Conferma della notifica di morte	7
4. Matrimonio	8
4.1 Domanda in vista del matrimonio	8
4.2 Dichiarazione inerente l'adempimento dei requisiti del matrimonio	8
4.3 Procedura preparatoria al matrimonio -Conferma concernente la conduzione del cognome e i diritti di attinenza dopo il matrimonio	8
4.4 Conferma di celebrazione del matrimonio	8
4.5 Autorizzazione a celebrare il matrimonio	8
4.6 Dichiarazione concernente il cognome dopo la chiusura della preparazione al matrimonio	8
4.7 Certificato di capacità al matrimonio	9
4.8 Esecuzione del matrimonio	9
4.9 Conferma dell'avvenuto matrimonio	9
5. Registrazione dell'unione domestica	9
5.1 Domanda in vista della registrazione dell'unione domestica	9
5.2 Dichiarazione inerente l'adempimento dei requisiti per la registrazione dell'unione domestica registrata	9
5.3 Procedura preliminare - Dichiarazione del cognome dopo l'iscrizione dell'unione domestica	10
5.4 Costatazione che l'unione domestica può essere registrata	10
5.5 Autorizzazione alla registrazione di un'unione domestica	10
5.6 Dichiarazione concernente il cognome dopo la chiusura della procedura preliminare	10
5.7 Ricevimento della dichiarazione dell'unione domestica	10
5.8 Conferma dell'avvenuta unione domestica	11

6. Riconoscimento	11
6.1 Dichiarazione di riconoscimento	11
6.2 Conferma dell'avvenuto riconoscimento	11
6.3 Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta	11
7. Conduzione del cognome	12
7.1 Dichiarazione concernente il cognome	12
7.2 Conferma dell'avvenuta modifica del cognome	12
8. Disposizioni, decisioni e documenti	12
8.1 Sentenze e decisioni nazionali	12
8.2 Decisioni e documenti esteri	12
9. Documenti di stato civile	12
9.1 In generale	12
9.2 Eventi di stato civile su moduli CIEC	13
9.3 Certificato individuale di stato civile	13
9.4 Atto di famiglia	13
10. Entrata in vigore	13

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NOVITÀ
Tutta la direttiva	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dall'01.01.2011. Adeguamento del termine di unione domestica registrata (concerne soltanto la versione tedesca).
Numero 1.1	Nuovo capoverso 2.

Modifica dal 1° ottobre 2014	NOVITÀ
Numero 1.3	L'elenco dei moduli si trova nell'annesso "Indice CD 4 concernente le direttive UFSC in caso di guasto al sistema".
Numero 4.3	Adeguamento al nuovo diritto del nome.
Numero 4.6	Dichiarazione del nome dopo la chiusura della preparazione al matrimonio.
Numeri 4.7 a 4.9	Adeguamento alla numerazione.
Numero 5.3	Procedura preliminare - Dichiarazione di nome dopo l'iscrizione dell'unione domestica.
Numeri 5.4 a 5.8	Adeguamento alla numerazione.
Numero 5.6	Dichiarazione del nome dopo la chiusura della procedura preliminare.
Numero 6.3	Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta
Numero 7.1	Adeguamento al nuovo diritto del nome.
Numero 7.2	Adeguamento al nuovo diritto del nome.
Annesso	Indice CD 4 concernente direttive UFSC in caso di guasto al sistema.

1. In generale

1.1 Campo d'applicazione

Le direttive concernenti il salvataggio dei dati dello stato civile disciplinano il funzionamento del servizio di stato civile in caso di **guasto al sistema di documentazione** o in caso di interruzione dell'erogazione di corrente elettrica.

Sono applicabili per analogia in caso di «ingorgo» nella documentazione in seguito a eventi straordinari (p. es. pandemie o catastrofi naturali).

1.2 Regole di comportamento

In caso di guasto al sistema di documentazione, l'ufficio dello stato civile ne accerta i motivi, la presumibile durata del guasto e informa l'autorità di vigilanza dell'accaduto, a meno che non si tratti di un'interruzione preannunciata.

Le operazioni programmate e gli appuntamenti accordati con l'utenza sono da annotare in una lista delle priorità e da pianificare nuovamente. In tal ambito si deve verificare a quali condizioni gli appuntamenti con l'utenza possono svolgersi come previsto e quali provvedimenti sono necessari.

In caso di interruzione locale del sistema d'esercizio è da chiarire se i dati necessari per svolgere un determinato compito sono accessibili presso un altro ufficio dello stato civile (su incarico o in loco con autorizzazione personale).

1.3 Moduli per l'esercizio in situazioni d'emergenza

Ogni ufficio dello stato civile, conformemente alle mansioni e al volume di lavoro, tiene a disposizione i moduli secondo l'elenco dell'annesso, nella **versione attualmente valida**, salvati esternamente (per l'utilizzo con mezzi informatizzati) e su carta prestampata (per l'utilizzo con la macchina da scrivere o per la compilazione manuale) per l'esercizio in situazioni d'**emergenza**.

1.4 Conferme come mezzo d'aiuto

Se necessario, **i fatti di stato civile comprovati** presso l'ufficio dello stato civile possono essere confermati in qualsiasi momento. In modo particolare devono essere rilasciate le seguenti conferme urgenti in base ai giustificativi:

- Conferma che la celebrazione del matrimonio può avvenire (decorrenza dei termini)
- Conferma che la costituzione dell'unione domestica registrata può avvenire (decorrenza dei termini)

- Conferma della notifica di morte (sepoltura o rilascio della carta di passo per cadavere)

Su richiesta di un'**autorità**, al posto di una **comunicazione ufficiale** (urgente) può essere rilasciata una conferma esente da emolumento. Questa conferma non dispensa dall'effettuare la comunicazione ufficiale che è da eseguire, conformemente alle disposizioni, non appena l'evento è stato documentato.

Ad una persona **avente il diritto** di richiedere un documento, al posto di un estratto dal sistema di documentazione, può essere rilasciata una conferma sulla base di giustificativi presenti o accessibili all'ufficio dello stato civile. La conferma è soggetta ad emolumento ed è **legata allo scopo** in relazione ad un fatto o ad un evento di stato civile.

Se la conferma che è stata consegnata ha il carattere di un mezzo d'aiuto, ne va conservata una copia quale giustificativo.

1.5 Disbrigo delle pendenze dopo un guasto al sistema

I lavori che sono stati bloccati a causa dell'interruzione vanno ripresi senza indugio non appena il sistema di documentazione è nuovamente disponibile. Le operazioni pendenti vanno evase al più presto possibile.

2. **Nascita**

2.1 Notifica di nascita

Le notifiche di nascita che vengono inoltrate devono essere elaborate non appena possibile.

Le nascite notificate **oralmente** sono da ricevere tramite il modulo Notifica di nascita (1.0.1). I dati di una madre straniera e di suo marito, anch'egli straniero, che **presumibilmente** non sono ancora stati documentati nel registro dello stato civile, vanno assicurati in via cautelare sul modulo Conferma dei dati attuali (8.1) in vista della documentazione.

2.2 Conferma della notifica di nascita

Su richiesta è rilasciata una **conferma della notifica di nascita**. La conferma sostituisce provvisoriamente un atto di nascita o una comunicazione ufficiale di nascita.

La conferma può contenere solo **dati sicuri** che sono stati comprovati da giustificativi.

3. Morte

3.1
Notifica di morte Le notifiche di morte che vengono inoltrate devono essere elaborate non appena possibile.

Le morti notificate **oralmente** sono da ricevere tramite il modulo Notifica di morte (2.0.1). I dati di una persona straniera, che **presumibilmente** non sono ancora stati documentati nel registro dello stato civile, vanno assicurati in via cautelare sul modulo Conferma dei dati attuali (8.1) in vista della documentazione.

3.2
**Conferma per la
sepoltura o rilascio
di una carta di passo
per cadavere**

La completezza e l'esattezza integrale dei dati dello stato civile o la previa registrazione della morte non costituiscono un requisito per il rilascio del modulo Conferma della notifica di morte (2.2.3) per la sepoltura o il trasporto della salma all'estero. È sufficiente che la salma, in vista della registrazione della morte, sia stata identificata.

3.3
**Avviso di morte a
rappresentanze
straniere**

La morte da documentare di una **persona straniera** va comunicata alla rappresentanza dello Stato d'origine¹ affinché questa possa, se necessario, intraprendere i necessari provvedimenti o fornire aiuto. L'avviso di morte (2.2.4) va effettuato immediatamente.

3.4
**Conferma della
notifica di morte**

Su richiesta è rilasciata una **conferma della notifica di morte** di una persona. La conferma sostituisce provvisoriamente un atto di morte o una comunicazione ufficiale di morte.

Se tale conferma si rivela insufficiente per il disbrigo delle formalità, in casi d'urgenza (per es. trasporto della salma all'estero) e **in via del tutto eccezionale**, i dati possono essere certificati con il modulo "Estratto dell'atto di morte (CIEC 2.80)". Il documento deve contenere i dati verificati in modo definitivo in vista della documentazione. In questo caso non è ammessa una successiva documentazione della morte con dati che divergono dal documento rilasciato. È riservata la rettifica a posteriori della documentazione effettuata sulla base di giustificativi forniti successivamente.

La conferma può contenere solo **dati sicuri** comprovati da giustificativi.

¹ Art. 55 OSC.

4. **Matrimonio**

- 4.1**
Domanda in vista del matrimonio
- La **domanda** in vista del matrimonio può essere presa in consegna in qualsiasi momento. Questa va controllata ed è da elaborare per quanto l'accesso ai dati delle persone interessate nel sistema non ne costituisca un requisito.
- 4.2**
Dichiarazione inerente l'adempimento dei requisiti del matrimonio
- La dichiarazione inerente l'adempimento dei requisiti del matrimonio va presa in consegna se l'identità delle persone in questione è certa e i dati dello stato civile sono comprovati in forma sufficiente o possono essere accertati. Il successivo inoltro di ulteriori documenti deve essere riservata.
- 4.3**
Procedura preparatoria al matrimonio - Conferma concernente la conduzione del cognome e i diritti di attinenza dopo il matrimonio
- Se la capacità al matrimonio dei fidanzati ed i loro dati dello stato civile sono stabiliti in modo definitivo, rispettivamente gli stessi si sono pronunciati sulla conduzione del cognome secondo le possibilità previste dall'articolo 160 del Codice civile, i **cognomi** ed i **diritti di attinenza** che i coniugi ed i loro figli comuni porteranno dopo il matrimonio sono confermati sul modulo Procedura preparatoria al matrimonio (3.0.1). Il modulo debitamente compilato deve essere firmato.
- 4.4**
Conferma di celebrazione del matrimonio
- Se, sulla base della documentazione, si può confermare che il matrimonio può essere celebrato, si comunica la decorrenza dei termini con la prevista **comunicazione** scritta².
- 4.5**
Autorizzazione a celebrare il matrimonio
- Se i giustificativi che sono a disposizione e i dati che sono accessibili consentono la preparazione del modulo Autorizzazione a celebrare il matrimonio (3.0.3), quest'ultimo deve essere consegnato ai fidanzati.
- 4.6**
Dichiarazione concernente il cognome dopo la chiusura della preparazione al matrimonio
- La dichiarazione concernente il cognome dei fidanzati, che vogliono un cambiamento del loro cognome dopo la chiusura della procedura di preparazione al matrimonio e dopo avere confermato la conduzione del cognome a seguito del matrimonio (n. 4.3), è ricevuta, prima della celebrazione del matrimonio e con il consenso degli eventuali figli interessati, sul modulo 41c-2014. Questo modulo può essere utilizzato anche nel caso di un matrimonio d'urgenza (n. 4.8).

² Art. 68 cpv. 1 OSC.

4.7
Certificato di capacità al matrimonio

Se i giustificativi che sono a disposizione e i dati che sono accessibili consentono la preparazione del certificato di capacità al matrimonio, quest'ultimo deve essere consegnato ai fidanzati.

4.8
Esecuzione del matrimonio

Se è stata convenuta la celebrazione del matrimonio, è da allestire il modulo Conferma di matrimonio (3.0.2) sulla base dei documenti disponibili.

In caso di **matrimonio d'urgenza** è sufficiente che sia accertata l'identità delle persone interessate e verificata la loro capacità al matrimonio. Se questa è accertata, si possono prendere in considerazione imprecisioni riguardanti i dati dello stato civile che però verranno in seguito documentati in forma corretta.

4.9
Conferma dell'avvenuto matrimonio

Su richiesta è rilasciata una **conferma dell'avvenuto matrimonio**. La conferma sostituisce provvisoriamente un atto di matrimonio o una comunicazione ufficiale di matrimonio.

Un certificato di famiglia o un estratto dal registro dei matrimoni può essere rilasciato solo quando lo consente il sistema di registrazione.

5. Registrazione dell'unione domestica

5.1
Domanda in vista della registrazione dell'unione domestica

La **domanda** di registrazione dell'unione domestica può essere presa in consegna in qualsiasi momento. Questa va controllata ed è da elaborare per quanto l'accesso ai dati delle persone interessate nel sistema non ne costituisca un requisito.

5.2
Dichiarazione inerente l'adempimento dei requisiti per la registrazione dell'unione domestica registrata

La dichiarazione inerente l'adempimento dei **requisiti della registrazione dell'unione domestica** va presa in consegna se l'identità delle persone in questione è certa e i dati dello stato civile sono comprovati in forma sufficiente o possono essere accertati. Il successivo inoltro di ulteriori documenti deve essere riservata.

**5.3
Procedura
preliminare -
Dichiarazione del
cognome dopo
l'iscrizione
dell'unione
domestica**

Se le condizioni di conclusione dell'unione domestica sono adempite, così come se i dati di stato civile dei partner hanno potuto essere accertati ed essi si sono pronunciati sulla conduzione del cognome secondo le possibilità previste dall'articolo 12a LUD, i cognomi che i partner porteranno dopo la conclusione dell'unione domestica sono confermati sul modulo Procedura preliminare (11.01.1). Il modulo debitamente compilato deve essere firmato.

**5.4
Costatazione che
l'unione domestica
può essere registrata**

Se i giustificativi a disposizione e i dati accessibili permettono la conferma che l'unione domestica registrata può essere costituita, si comunica la decorrenza dei termini con la prevista comunicazione³.

**5.5
Autorizzazione alla
registrazione di
un'unione domestica**

Se i giustificativi che sono a disposizione e i dati che sono accessibili consentono la preparazione del modulo Autorizzazione alla registrazione di un'unione domestica (11.0.3), quest'ultimo deve essere consegnato ai fidanzati.

**5.6
Dichiarazione
concernente il
cognome dopo la
chiusura della
procedura
preliminare**

La dichiarazione concernente il cognome dei partner, che vogliono cambiare cognome dopo la chiusura della procedura preliminare e dopo avere confermato la conduzione del cognome (n. 5.3), è da ricevere, prima della registrazione dell'unione domestica, sul modulo 41c-2014. Questo modulo può essere utilizzato anche nel caso della costituzione di un'unione domestica d'urgenza (n. 5.7).

**5.7
Ricevimento della
dichiarazione
dell'unione
domestica**

Se l'unione domestica registrata può essere costituita, va rilasciato il modulo Dichiarazione dell'unione domestica registrata (12.0.2) sulla base dei giustificativi a disposizione e i dati che sono accessibili.

In caso di **registrazione d'urgenza** è sufficiente che sia accertata l'identità delle persone interessate e verificato che i requisiti per la costituzione dell'unione domestica registrata siano adempiuti. Se questi requisiti sono adempiuti, si possono prendere in considerazione imprecisioni riguardanti i dati dello stato civile che però verranno in seguito documentati in forma corretta.

³ Art. 75f cpv. 2 OSC.

5.8
Conferma
dell'avvenuta unione
domestica

Su richiesta è rilasciata una **conferma dell'avvenuta registrazione dell'unione domestica**. La conferma sostituisce provvisoriamente un documento di unione domestica o una comunicazione ufficiale di unione domestica registrata.

Un certificato dell'unione domestica o un atto dell'unione domestica registrata può essere rilasciato solo quando lo consente il sistema di documentazione.

6. Riconoscimento

6.1
Dichiarazione di
riconoscimento

In caso d'urgenza (per es. partenza all'estero) o se l'appuntamento è già stato convenuto, la dichiarazione inerente il riconoscimento di un nascituro o di un bambino già nato va accettata a condizione che i dati siano sufficientemente comprovati o possano essere accertati.

I dati del padre straniero che **presumibilmente** non sono ancora documentati nel registro dello stato civile, vanno assicurati in via cautelare sul modulo Conferma dei dati attuali (8.1) in vista della documentazione.

6.2
Conferma
dell'avvenuto
riconoscimento

Su richiesta viene rilasciata una **conferma dell'avvenuto riconoscimento**. La conferma sostituisce provvisoriamente un documento di riconoscimento o una comunicazione ufficiale di riconoscimento.

Un documento di riconoscimento può essere rilasciato solo quando lo consente il sistema di documentazione.

6.3
Dichiarazione
concernente
l'autorità parentale
congiunta

Se, in caso d'urgenza (per es. partenza all'estero) o se è già stato fissato un appuntamento, viene ricevuta la dichiarazione concernente il riconoscimento di un nascituro o di un bambino già nato, su desiderio dei genitori ed a seguito del riconoscimento, va pure ricevuta la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta.

7. Conduzione del cognome

7.1 Dichiarazione con- cernente il cognome

In caso di urgenza o se l'appuntamento è già stato convenuto, la dichiarazione del cognome va accettata a condizione che i dati siano sufficientemente comprovati o possano essere accertati.

I dati dello straniero che **presumibilmente** non sono ancora documentati nel registro dello stato civile, vanno assicurati in via cautelare sul modulo Conferma dei dati attuali (8.1) in vista della documentazione.

7.2 Conferma dell'avvenuta modi- fica del cognome

Le comunicazioni ufficiali concernenti la modifica della conduzione del cognome possono essere rilasciate soltanto dopo l'avvenuta documentazione della dichiarazione. Su richiesta è tuttavia da rilasciare una **conferma** legata ad uno scopo specifico **in merito all'avvenuta modifica del cognome** da presentare a terzi.

8. Disposizioni, decisioni e documenti

8.1 Sentenze e decisioni nazionali

Su richiesta è da rilasciare una fotocopia autenticata della comunicazione ufficiale o una conferma conforme allo scopo in merito all'evento di stato civile annunciato.

8.2 Decisioni e documenti esteri

Se sussiste la decisione di iscrizione da parte dell'autorità di vigilanza⁴, va confermata su richiesta la validità del relativo evento di stato civile ai sensi del diritto svizzero.

9. Documenti di stato civile

9.1 In generale

Per il rilascio di documenti di stato civile si può generalmente pretendere un termine d'attesa di alcuni giorni senza che il ritardo arrechi pregiudizi ai richiedenti. Se viene fatta valere un'**urgenza particolare**, va verificato d'ufficio in che modo è possibile fornire la prestazione richiesta.

⁴ Art. 32 cpv. 1 LDIP.

9.2
Eventi di stato civile su moduli CIEC

Se l'evento di stato civile (**nascita, morte, matrimonio**) è stato documentato su carta, l'estratto richiesto dal registro (modulo CIEC) può essere generalmente rilasciato senza ulteriori problemi. Se l'evento è stato documentato elettronicamente, va verificato se l'estratto richiesto dal registro può essere rilasciato quale **mezzo d'aiuto** sulla base dei giustificativi archiviati (vedi anche cfr. 1.2).

9.3
Certificato individuale di stato civile

Se la persona in questione non è stata ancora rilevata retroattivamente, il certificato individuale di stato civile va rilasciato sulla base del registro delle famiglie.

9.4
Atto di famiglia

Se la titolare rispettivamente il titolare del foglio non è stato ancora rilevato retroattivamente, l'atto di famiglia è rilasciato sulla base del registro delle famiglie. Se la titolare rispettivamente il titolare del foglio è già stato rilevato retroattivamente, l'atto di famiglia è rilasciato unicamente se, in seguito a verifiche, è stabilito con certezza che dal momento del trasferimento, non sono stati documentati eventi di stato civile relativi alla persona in questione o se il trasferimento è stato effettuato in vista della documentazione della morte, la quale va certificata conformemente alle disposizioni in vigore.

10. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il **1° maggio 2007**.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa

Annesso

Indice CD 4 concernente i direttive UFSC in caso di guasto al sistema

Annesso

Indice CD 4 concernente i direttive UFSC in caso di guasto al sistema

Rubrica	n. moduli	Titolo del modulo
Moduli CIEC plurilingue	1.80	Estratto dell'atto di nascita (CIEC)
	2.80	Estratto dell'atto di morte (CIEC)
	3.80	Estratto dell'atto di matrimonio (CIEC)
	3.81	Certificato di capacità al matrimonio (CIEC)
Moduli in italiano	F-35-LUD-2013/07	Dichiarazione inerente l'adempimento dei requisiti per la registrazione di un'unione domestica
	F-35-Mat-2013/07	Dichiarazione inerente l'adempimento dei requisiti del matrimonio
	Form. 81-2007	Dichiarazione ricevuta come prova di dati non controversi in applicazione dell'articolo 41 CC
	Modulo 61	Atto di famiglia
	11.0.1	Procedura preliminare - Nome dopo l'iscrizione dell'unione domestica
	M-34-Lud-2013	Domanda in vista della registrazione di un'unione domestica
M-34-Mat-2013	Domanda in vista del matrimonio	
M-85-2007	Impiego di un interprete / traduttore	
Moduli plurilingue	Form. 43-2014	Dichiarazione di sottomettere la questione del nome al diritto nazionale
	41c-2014	Dichiarazione concernente il cognome
	100a-2014	Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta prima della nascita / Convenzione concernente l'assegnazione di accrediti per compiti educativi
	100b-2014	Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta dopo la nascita / Convenzione concernente l'assegnazione di accrediti per compiti educativi
	1.0.1	Notifica di nascita
	2.0.1 (Mat)	Notifica di morte
	2.0.1 (Lud)	Notifica di morte
	2.2.3 (Mat)	Conferma della notifica di morte
	2.2.3 (Lud)	Conferma della notifica di morte
	2.2.4	Avviso di morte
	3.0.1	Procedura preparatoria al matrimonio - Cognome e diritti d'attinenza dopo il matrimonio
	3.0.2	Conferma di matrimonio
	3.0.3	Autorizzazione a celebrare il matrimonio
	4.0.1	Dichiarazione concernente il cognome
	4.0.1.1	Dichiarazione concernente il cognome
	5.0.1	Dichiarazione di riconoscimento prima della nascita
	5.0.2	Dichiarazione di riconoscimento dopo la nascita
	7.1 (Mat)	Certificato individuale di stato civile per persone di cittadinanza svizzera
	7.1 (Lud)	Certificato individuale di stato civile per persone di cittadinanza svizzera
	8.1	Conferma dei dati attuali
11.0.3	Autorizzazione alla registrazione di un'unione domestica	

Direttive UFSC
n. 10.07.05.01 del 1° maggio 2007 (Stato: 1° ottobre 2014)
Salvataggio dei dati dello stato civile e mantenimento della documentazione
dei dati dello stato civile in caso di guasto al sistema

	12.0.2	dichiarazione dell'unione domestica registrata
	-/-	Domanda di controllo
	-/-	Domanda di rilevamento retroattivo